



Università
Ca' Foscari
Venezia

D.D. N. 1621 / 2019
Prot. N. 39665 - V/5

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA
BORSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
ANNO ACCADEMICO 2019/2020**

Art. 1 - Definizioni	2
Art. 2 - Finalità del bando	2
Art. 3 - Tipologie di studenti che possono concorrere all'assegnazione della Borsa di studio	2
Art. 4 - Scadenze e modalità di presentazione della domanda	3
Art. 5 - Definizione di status dello studente.....	5
Art. 6 - Finanziamenti e importi	6
Art. 7 - I criteri per la valutazione delle condizioni economiche	7
Art. 8 - I criteri per la determinazione del merito	8
Art. 9 - Formazione delle graduatorie	9
Art. 10 - Modalità di pagamento della Borsa.....	10
Art. 11 - Revoca/decadenza della Borsa di studio e della relativa idoneità	10
Art. 12 - Integrazione e benefici per la mobilità internazionale	11
Art. 13 - Studenti stranieri e italiani residenti all'estero	12
Art. 14 - Studenti con disabilità	12
Art. 15 - Studenti part-time	14
Art. 16 - Dichiarazioni: rettifiche e verifiche.....	15
Art. 17 - Responsabile del procedimento	15
Art. 18 - Riferimenti per informazioni	15
Art. 19 - Riferimenti normativi.....	15

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente bando si intende:
 - a) per **Ateneo**, l'Università Ca' Foscari Venezia;
 - b) per **corsi di studio**, i corsi di studio istituiti e attivati nell'Ateneo per il conseguimento di uno dei titoli di cui al successivo punto;
 - c) per **titoli di studio**, la laurea, la laurea magistrale, il dottorato di ricerca;
 - d) per **corsi di laurea del vecchio ordinamento**, i corsi degli ordinamenti ante D.M. n. 509/1999;
 - e) per **corsi di laurea del nuovo ordinamento**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004;
 - f) per **corsi di laurea magistrale**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 270/2004;
 - g) per **corsi di dottorato di ricerca**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 224/1999 e al D.M. n. 45/2013;
 - h) per **studente**, colui che è iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo;
 - i) per **CFU**, i crediti formativi universitari previsti dal D.M. n. 509/1999 e dal D.M. n. 270/2004;
 - j) per **studente part-time**, colui che è iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo a tempo parziale, di cui all'articolo 25 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato in data 4 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
 - k) per **Borsa di studio**, la Borsa per il diritto allo studio universitario di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001;
 - l) per **idoneo**, lo studente che risulta essere in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per accedere alle graduatorie di assegnazione delle Borse di studio;
 - m) per **beneficiario**, lo studente che risulta assegnatario della Borsa di studio;
 - n) per **ESU**, l'ESU-Ardsu - Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
 - o) per **DSU**, la Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
 - p) per **I.S.E.E.**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
 - q) per **I.S.E.E.**, l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero del nucleo familiare di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
 - r) per **I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dello studente valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
 - s) per **I.S.P.E.**, l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, e al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 486 del 14 luglio 2015;
 - t) per **I.S.E.E. parificato**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dello studente straniero o italiano residente all'estero individuato dal Protocollo d'Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

Art. 2 - Finalità del bando

1. Nell'ambito del Piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo studio universitario della Regione del Veneto per l'anno accademico 2019/2020, l'Università Ca' Foscari Venezia emana il bando di concorso per l'assegnazione delle Borse di studio destinate agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi.

Con l'assegnazione della Borsa di studio si persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nell'arco di almeno dieci mesi per ciascun anno di corso.

Art. 3 - Tipologie di studenti che possono concorrere all'assegnazione della Borsa di studio

1. La Borsa di studio di cui agli articoli 2 e ss. e 12 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 è attribuita per concorso, secondo le modalità previste dal presente bando:
 - a) agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - b) agli iscritti ai corsi di laurea magistrale per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - c) agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (con esclusione degli iscritti in cotutela al dottorato) per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - d) agli studenti part-time, iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, per i quali la borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, come indicato al successivo articolo 15;
 - e) agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%, per i quali la borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, in rapporto al tipo di corso di studio frequentato, come indicato al successivo articolo 14.

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di

studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera non vengono considerati eventuali anni di sospensione degli studi per poter richiedere il beneficio di cui sopra.

Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studio universitario, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001, viene considerato iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data di sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.

Eventuali CFU acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della Borsa di studio durante la nuova iscrizione.

2. Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso di studio. I corsi di studio di cui al D.M. n. 509/1999 sono equiparati ai corsi di laurea, di laurea magistrale, come individuati nell'articolo 3 del D.M. n. 270/2004.

Gli studenti di cui al comma 1 lettera a) non dovranno essere già in possesso di altra laurea, conseguita sia secondo l'ordinamento ante D.M. 509/1999 sia secondo il nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, o del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di primo livello (Triennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999, o di altro titolo equiparato.

Gli studenti di cui al comma 1 lettera b) non dovranno essere già in possesso della laurea conseguita secondo l'ordinamento ante D.M. 509/1999, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti o del diploma accademico di secondo livello (Biennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999, o di altro titolo equiparato.

In caso di contemporanea iscrizione all'Università e agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, lo studente potrà concorrere all'assegnazione della Borsa di studio per l'anno accademico 2019/2020 per una sola delle due carriere.

Lo studente iscritto ad un corso di studio interateneo sarà tenuto a presentare la domanda di Borsa di studio all'Ateneo, sede amministrativa del corso stesso, presso il quale versa le tasse di iscrizione.

3. Lo studente che consegnerà il titolo di studio della laurea o della laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficerà, **a condizione della disponibilità di fondi** nella relativa gestione finanziaria e comunque successivamente all'assegnazione della Borsa di studio regionale a tutti gli studenti idonei aventi diritto, di un'integrazione della Borsa di studio pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.

L'ammontare della borsa è pari al 50% dell'importo previsto dall'articolo 6, comma 2 lettera a), comma 3 lettera a), comma 4, al netto delle quote previste per il servizio mensa ed il servizio alloggio, quest'ultimo calcolato forfaitariamente per gli studenti non alloggiati presso le residenze dell'ESU di Venezia in Euro 1.500,00.

L'integrazione verrà erogata prioritariamente agli studenti che conseguono il titolo di studio entro le sessioni regolari, mediante una graduatoria ordinata in base al reddito, considerando l'ordine delle sessioni di laurea e dando la precedenza agli studenti con l'I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario più basso.

4. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
5. Lo studente detenuto, eventualmente iscritto ai corsi di studio di questo Ateneo, potrà concorrere all'assegnazione della Borsa di studio in base agli stessi criteri vigenti per lo studente non detenuto; ai fini della determinazione dell'importo di Borsa di studio lo studente detenuto verrà considerato studente in sede.

Art. 4 - Scadenze e modalità di presentazione della domanda

1. Può presentare domanda lo studente che per l'anno accademico 2019/2020 risulti:

- iscritto per la prima volta ai corsi di laurea;
- iscritto ad anni successivi dei corsi di laurea;
- iscritto per la prima volta ai corsi di laurea magistrale;
- iscritto ad anni successivi dei corsi di laurea magistrale;
- iscritto per la prima volta ai corsi di dottorato di ricerca;
- iscritto ad anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca.

2. Per poter concorrere alla Borsa di studio **tutti gli studenti a prescindere che siano già iscritti all'Ateneo o che intendano immatricolarsi ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo dovranno:**

- a) **entro il termine non differibile del 30 agosto 2019 ore 23:59:**

- **richiedere l'attestazione I.S.E.E. 2019 valevole per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", in favore dello studente richiedente il beneficio, del quale deve riportare il codice**

fiscale. Tale attestazione I.S.E.E. non dovrà riportare omissioni/differenze. Per richiedere l'attestazione I.S.E.E. lo studente dovrà compilare la DSU, che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, direttamente dalla sezione "servizi online" del sito web dell'INPS (www.inps.it), oppure con l'ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale o di un professionista abilitato. Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare entrambi richiedenti il beneficio l'attestazione I.S.E.E. deve riportare l'indicazione che la stessa si applica in favore di ciascuno studente del quale deve essere riportato il codice fiscale. Gli studenti stranieri o italiani residenti all'estero dovranno attenersi a quanto specificato all'articolo 13, comma 1, facendosi rilasciare l'I.S.E.E. parificato.

L'attestazione cartacea dell'I.S.E.E. 2019 non deve essere consegnata all'Università, che la importerà se lo studente avrà regolarmente trasmesso la Richiesta agevolazioni. Non saranno prese in considerazione le attestazioni I.S.E.E. per l'Università senza trasmissione della richiesta agevolazioni o richieste oltre il suddetto termine; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della DSU.

- **presentare**, a partire dall'8 luglio 2019, la domanda di Borsa di studio - con l'indicazione dello status con cui si intende partecipare - compilando e trasmettendo esclusivamente in forma on line la "**Richiesta agevolazioni**" disponibile nell'Area riservata del sito di Ateneo nella sezione "Diritto allo studio e tasse" > "**Richiesta agevolazioni**", attraverso la quale si dà contestualmente mandato all'Università a ricevere dall'INPS tutte le informazioni contenute nell'attestazione I.S.E.E. Se al termine della compilazione la Richiesta di agevolazioni non sarà trasmessa, mancando così di validità, la domanda di Borsa di studio non potrà in nessun caso essere accolta. Dopo la corretta trasmissione della domanda sarà rilasciata una ricevuta che l'interessato dovrà conservare quale prova di avvenuta presentazione della domanda; tale ricevuta sarà anche inviata via mail all'indirizzo dello studente (numerodimatricola@stud.unive.it).

b) **entro il termine non differibile del 30 settembre 2019 ore 23:59 per gli studenti dei corsi di laurea e iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea magistrale e del 16 dicembre 2019 ore 23:59 per gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale e gli studenti trasferiti da altri Atenei:**

- **isciversi all'anno accademico 2019/2020 versando**, a partire dal 1 luglio 2019 per gli immatricolati al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, o dal 22 luglio 2019 per gli iscritti agli anni successivi, la prima rata di tasse e contributi. L'importo della prima rata di tasse e contributi è pari a:
 - **Euro 700,00**, importo comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell'imposta di bollo, per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale (fatto salvo quanto previsto per il corso di laurea in "Digital Management" e il corso di laurea magistrale in "Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration - MIM");
 - **Euro 187,00**, importo comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell'imposta di bollo, per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca.

Il mancato o l'erroneo svolgimento anche di una sola delle operazioni (di cui alle lettere a e b) riportate nel presente comma comporterà l'esclusione dal concorso.

Successivamente alla chiusura del bando non sono ammesse integrazioni documentali e richieste di modifica.

Si potrà, inoltre, verificare lo stato di svolgimento delle suddette operazioni collegandosi alla propria Area riservata nella sezione "Diritto allo studio e tasse" > "**Riepilogo richiesta agevolazioni**".

3. Lo studente che si iscrive agli anni successivi dei corsi di laurea e di laurea magistrale (con esclusione degli iscritti fuori corso per l'anno accademico 2019/2020) e lo studente che si iscrive al secondo o al terzo anno dei corsi di dottorato di ricerca, che siano risultati idonei nell'anno accademico 2018/2019, solo se in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando e previa presentazione della domanda di accesso al beneficio potranno versare, entro le ore 23:59 del 30 settembre 2019, esclusivamente l'imposta di bollo (Euro 16,00) e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (Euro 171,00). Qualora lo studente non abbia i requisiti, non presenti la domanda di borsa o ne risulti escluso, dovrà contattare anticipatamente il Settore Diritto allo Studio e Disabilità per farsi ricalcolare l'importo di tasse dovuto; diversamente l'importo non versato in fase di iscrizione all'anno accademico 2019/2020 (prima e seconda rata) verrà aggiunto all'eventuale terza rata di tasse dovuta e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione.
4. Lo studente che si trasferisce da altro Ateneo potrà concorrere alla Borsa di studio registrandosi al sito di Ca' Foscari e presentando la Richiesta agevolazioni entro le ore 23:59 del 30 agosto 2019, con le modalità indicate al precedente comma 2, purché inoltri la richiesta di trasferimento presso l'Ateneo di provenienza entro e non oltre il termine del 30 settembre 2019 e sia in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 del presente bando. Nella verifica dei requisiti di merito sono considerati anche gli anni di iscrizione presso l'Ateneo di provenienza.

Art. 5 - Definizione di status dello studente

1. Ai fini dell'accesso ai benefici è definito:

- a) **in sede**, lo studente residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;
- b) **pendolare**, lo studente residente in un luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
- c) **fuori sede**, lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studio frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2019/2020; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.

Allo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede per un periodo inferiore a dieci mesi, ma che nello stesso anno accademico frequenti un programma di studi all'estero (compresi stage e tirocini) promosso dall'Università, è attribuito comunque lo status di fuori sede a condizione che anche all'estero prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a dieci mesi. Lo studente sarà tenuto a presentare copia del contratto di locazione tradotto in lingua italiana o inglese con le modalità e tempistiche riportate al successivo comma 2.

Lo studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca sarà considerato fuori sede indipendentemente dal luogo di residenza e non dovrà presentare alcuna certificazione attestante l'elezione del domicilio; in tale caso la trattenuta dalla Borsa di studio per il servizio di ristorazione sarà pari all'importo massimo di Euro 400,00 assicurando comunque che la quota parte in denaro della borsa non sia inferiore a Euro 1.100,00.

Lo studente straniero non appartenente all'Unione Europea, il cui nucleo familiare non risieda in Italia, è considerato fuori sede, indipendentemente dalla distanza tra la residenza e la sede del corso di studio. Tuttavia per confermare lo status di fuori sede lo studente deve prendere alloggio a titolo oneroso nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede, per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2019/2020 e adempiere a quanto indicato al successivo comma 2.

La definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede è effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli ESU, consultabili alla pagina web www.unive.it/dirittoallostudio > Borse per il diritto allo studio, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato mediante l'esibizione di documenti ufficiali rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

Se la residenza dello studente rientra tra l'elenco dei comuni pendolari o in sede rispetto alla sede del corso, pur presentando regolare contratto di locazione lo studente non potrà essere considerato fuori sede.

2. **Lo studente fuori sede, indipendentemente dalla tipologia di alloggio** (presso strutture dell'ESU di Venezia o presso privati), **dovrà compilare il form online** presente nell'Area riservata del sito di Ateneo nella sezione "Diritto allo studio e tasse" > "Upload contratto di locazione per fuori sede" **dal 1 agosto 2019 al 31 ottobre 2019.**

Lo studente fuori sede che non utilizza le strutture residenziali dell'ESU di Venezia o le utilizza per una sola parte dell'anno, in fase di compilazione del form online "Upload contratto di locazione per fuori sede", nel periodo dal 1 agosto 2019 al 31 ottobre 2019, è obbligato ad allegare il file in formato .pdf del contratto di locazione a titolo oneroso a norma di legge della durata di almeno 10 mesi o dei mesi rimanenti a completamento dei 10 previsti, compresi nel periodo tra agosto 2019 e agosto 2020.

Solo ed esclusivamente per gli studenti iscritti per la prima volta per l'anno accademico 2019/2020 ad un corso di laurea magistrale dell'Ateneo il termine per compilare il form online "Upload contratto di locazione per fuori sede" ed allegare il contratto di locazione già in essere è fissato al 30 novembre 2019.

Solo nel caso in cui lo studente partecipi per l'anno accademico 2019/2020 ad un programma di studi all'estero promosso dall'Università ed alloggi nel corso dell'anno accademico in due residenze diverse, cumulando i periodi ai fini del raggiungimento dei 10 mesi, dovrà:

- a) compilare il form online "Upload contratto di locazione per fuori sede" nel periodo dal 1 agosto 2019 al 31 ottobre 2019 (o 30 novembre per gli immatricolati ad un corso magistrale) ed allegare il file in formato .pdf del primo dei due contratti a titolo oneroso, estero nel caso partecipi ad un programma di studi all'estero nel primo semestre, o del comune classificato in sede;
- b) inviare per email a dirittoallostudio@unive.it il file in formato .pdf del secondo dei due contratti a titolo oneroso, estero nel caso partecipi al programma di studi all'estero nel secondo semestre, o del comune classificato in sede, entro e non oltre il 15 aprile 2020.

I due contratti presentati devono avere immediata continuità tra loro.

Il form online "*Upload contratto di locazione per fuori sede*" una volta trasmesso non sarà più attivo.

Il contratto di locazione dovrà essere corredato dall'avvenuta registrazione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate e dalla copia del modello F23 relativa al pagamento annuale dell'imposta di registro.

Lo studente richiedente il beneficio dovrà necessariamente essere firmatario o co-firmatario del contratto di locazione.

Il mancato rispetto delle indicazioni riportate al presente comma comporterà la rideterminazione d'ufficio dello status da fuori sede a pendolare.

3. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale in ogni caso conserva la Borsa di studio spettante originariamente (Borsa di studio fuori sede, Borsa di studio pendolare, Borsa di studio in sede), senza possibilità di variazione dello status e di aumento della predetta borsa, soddisfatti comunque i requisiti necessari per la definizione dello status (es. il fuori sede, per conservare tale status, deve soddisfare il requisito di domicilio presso la città dove ha sede il corso di studio per almeno 10 mesi come previsto dai precedenti commi).

Art. 6 - Finanziamenti e importi

1. Al fine di erogare la Borsa di studio per l'anno accademico 2019/2020 sono destinati fondi derivanti:
 - a) dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - b) dalla eventuale quota parte del fondo integrativo statale appositamente istituito ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012;
 - c) dalle eventuali risorse proprie della Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012.

Le risorse di cui al punto a), non appena quantificate, andranno a finanziare la prima graduatoria degli idonei che sarà elaborata ai sensi del successivo articolo 9.

Le eventuali ulteriori risorse, di cui alle lettere b) e c), serviranno a finanziare le graduatorie aggiuntive che saranno elaborate non appena sarà accertata la disponibilità dei suddetti fondi.

Le risorse finanziarie sono ripartite tra le varie graduatorie, di cui al successivo articolo 9, utilizzando i seguenti criteri:

- 30% agli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea e laurea magistrale, di cui:
 - 95% agli iscritti per la prima volta con cittadinanza comunitaria;
 - 5% agli iscritti per la prima volta con cittadinanza non comunitaria.
- 70% agli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi.

Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficino della Borsa di studio di cui al D.M. n. 224/1999 e D.M. n. 45/2013 è destinato un numero di borse per un ammontare complessivo non superiore al rapporto percentuale tra gli idonei alla Borsa di studio nell'anno accademico 2018/2019 ed il numero totale degli iscritti.

2. L'importo della Borsa di studio per lo studente **fuori sede** è il seguente:
 - a) 4.637,50 Euro più un pasto giornaliero da usufruire nell'anno solare 2020 secondo le modalità stabilite dall'ESU di Venezia;
 - b) 5.237,50 Euro nel caso in cui non sia previsto, attraverso l'ESU di Venezia, il servizio di ristorazione.
3. L'importo della Borsa di studio per lo studente **pendolare** è il seguente:
 - a) 2.490,50 Euro più un pasto giornaliero da usufruire nell'anno solare 2020 secondo le modalità stabilite dall'ESU di Venezia;
 - b) 2.890,50 Euro nel caso in cui non sia previsto, attraverso l'ESU di Venezia, il servizio di ristorazione.
4. L'importo della Borsa di studio per lo studente **in sede** è di 1.977,50 Euro più un pasto giornaliero da usufruire nell'anno solare 2020 secondo le modalità stabilite dall'ESU di Venezia.
5. Nei casi di conferimento della Borsa di studio per il settimo semestre dei corsi di laurea e per il quinto semestre dei corsi di laurea magistrale, l'importo della Borsa di studio e della detrazione per il servizio di ristorazione fornito dall'ESU di Venezia vengono attribuiti nella misura del 50% del loro valore.
6. Lo studente iscritto ad anni successivi al primo idoneo alla Borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiario della stessa per mancanza di risorse, è ammesso a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione.
7. Allo studente iscritto al primo anno, idoneo alla Borsa di studio ma non beneficiario della stessa per mancanza di risorse, l'ESU applica la tariffa di 2,70 Euro per pasto. Qualora tale studente diventi beneficiario della Borsa di studio nel corso dell'anno accademico 2019/2020 o ad anno accademico terminato, può chiedere il rimborso della tariffa pagata rivolgendosi direttamente all'ESU di Venezia.
8. Il servizio di ristorazione non può essere fruito dallo studente che partecipa al programma di mobilità internazionale Erasmus+ nonché dall'iscritto ai corsi di dottorato di ricerca regolarmente autorizzato a svolgere attività formativa all'estero. In tali casi, al fine di calcolare l'effettivo periodo di fruibilità del servizio, l'importo

massimo della Borsa di studio, rapportato a dieci mesi di frequenza universitaria, è ridotto in rapporto al periodo di frequenza presso la sede del corso.

9. Allo studente fuori sede che utilizza le strutture residenziali dell'ESU di Venezia è trattenuta una quota, pari a Euro 1.500,00, corrispondente alla tariffa standard dovuta per il servizio alloggio; l'Ateneo verserà tale somma all'ESU di Venezia o, su richiesta di quest'ultimo, ai gestori da esso individuati.
10. La tariffa che sarà applicata dall'ESU di Venezia dovrà comunque garantire che la parte in denaro della borsa dello studente non sia inferiore a Euro 1.100,00.
11. La quota restante dovuta per l'alloggio sarà versata dallo studente direttamente all'ESU di Venezia, entro il termine previsto dall'Ente.
12. Lo studente risultato idoneo e/o beneficiario della Borsa di studio è esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico 2019/2020. La restituzione delle tasse e dei contributi pagati in prima rata (con esclusione dell'imposta di bollo) avviene d'ufficio entro il 31 luglio 2020.
13. Allo studente risultato idoneo e/o beneficiario della Borsa di studio per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004, dei corsi di laurea e di laurea magistrale, verrà concesso l'esonero totale della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'esonero pari alla metà dei contributi. La restituzione delle tasse e dei contributi pagati in prima rata (con esclusione dell'imposta di bollo) avviene d'ufficio entro il 31 luglio 2020.
14. La borsa, assegnata ai sensi delle graduatorie di cui al successivo articolo 9, verrà corrisposta integralmente allo studente risultato vincitore il cui I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sia inferiore o uguale a Euro 15.672,52 (pari ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7, comma 9).
15. Per valori superiori, sino al raggiungimento dei suddetti limiti massimi, la borsa, assegnata ai sensi delle graduatorie di cui al successivo articolo 9, viene gradualmente ridotta fino alla metà dell'importo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a Euro 1.100,00 per lo studente fuori sede e pendolare, ai sensi della seguente tabella:

da Euro 23.508,78 a Euro 15.672,52	
fuori sede	€ 5.237,50 – [(I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario – € 15.672,52) * <i>coeff. riduzione 0,334183654</i>]
pendolare	€ 2.890,50 – [(I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario – € 15.672,52) * <i>coeff. riduzione 0,184431093</i>]
in sede	€ 1.977,50 – [(I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario – € 15.672,52) * <i>coeff. riduzione 0,126176263</i>]

In cui il coefficiente di riduzione è calcolato nel seguente modo:

Coefficiente di riduzione	
fuori sede	$(5.237,50 / 2) / (23.508,78 - 15.672,52) = 0,334183654$
pendolare	$(2.890,50 / 2) / (23.508,78 - 15.672,52) = 0,184431093$
in sede	$(1.977,50 / 2) / (23.508,78 - 15.672,52) = 0,126176263$

16. In attuazione dell'articolo 6 della Legge n. 398/1989 la Borsa di studio non può comunque essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità). Qualora lo studente vincitore di Borsa di studio regionale sia già risultato vincitore o risulti contemporaneamente vincitore di un'altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio, dandone comunicazione entro 15 giorni al Settore Diritto allo Studio e Disabilità. Per lo studente che rinuncia alla Borsa di studio regionale viene meno anche l'idoneità alla stessa con i servizi connessi (es. esonero dal pagamento delle tasse, agevolazioni sui servizi di ristorazione e abitativo).

Art. 7 - I criteri per la valutazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, sono previste come modalità integrative di selezione l'I.S.E.E.E., di cui al successivo comma 7, e l'I.S.P.E., di cui al successivo comma 8.

3. Ai fini della concessione di benefici di cui all'articolo 3, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.
4. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo anche iscritto ai corsi di dottorato di ricerca fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia d'origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studio, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a Euro 6.500,00 per anno, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
5. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M.
6. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M. (Circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014 ad oggetto "Riforma ISEE. D.P.C.M. n. 159/2013).
7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'I.S.E.E.E., calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazione, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'ISEE/ISPE parificato come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale. Le modalità operative di calcolo dell'I.S.E.E.E. sono indicate all'indirizzo www.unive.it/tasse > Come presentare l'ISEE.
8. L'I.S.P.E. è calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 486 del 14 luglio 2015.
9. Per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 3, l'I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario del nucleo familiare, sommato con l'I.S.E.E.E., non potrà superare il limite di Euro 23.508,78.
10. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, è comunque escluso dal beneficio lo studente per il quale l'I.S.P.E. del nucleo familiare di cui al precedente comma 8 superi il limite di Euro 36.218,63.

Art. 8 - I criteri per la determinazione del merito

1. Allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di laurea e laurea magistrale il beneficio della borsa è attribuito sulla base dei soli requisiti relativi all'I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di cui al precedente articolo 7. Il requisito di merito per l'accesso ai benefici è valutato ex post secondo quanto previsto dal successivo articolo 11 comma 1.
2. Allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di dottorato di ricerca il beneficio della borsa è attribuito sulla base dei requisiti relativi all'I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di cui al precedente articolo 7.
3. Allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di dottorato di ricerca è richiesta, per l'accesso al beneficio, unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
4. Allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di laurea e di laurea magistrale la seconda rata di borsa è corrisposta purché abbia conseguito n. 20 CFU, senza riconoscimenti derivanti da precedenti carriere o esoneri, entro il 10 agosto 2019. Per il conseguimento di tale requisito di merito non può essere utilizzato il bonus di cui al comma 6.
5. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio richiesti allo studente iscritto ad anni successivi al primo per i corsi di laurea sono i seguenti:
 - a) soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
 - b) per il secondo anno, n. 25 CFU entro il 10 agosto 2019;
 - c) per il terzo anno, n. 80 CFU entro il 10 agosto 2019;
 - d) per l'ultimo semestre, n. 135 CFU entro il 10 agosto 2019.

6. Lo studente può utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un “bonus”. Il “bonus” non interviene nella definizione dell’indice di merito di cui al successivo comma 13 ma può essere utilizzato (se necessario) esclusivamente per raggiungere il requisito di merito richiesto per ciascun anno (vedi precedente comma). Il bonus va fatto valere una sola volta nel corso degli studi ed assume valori diversi in base all’anno in cui viene utilizzato:
 - a) n. 5 CFU, se utilizzato per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico;
 - b) n. 12 CFU, se utilizzato per il conseguimento del beneficio per il terzo anno accademico;
 - c) n. 15 CFU, se utilizzato per il conseguimento del beneficio per gli anni accademici successivi.
7. Il bonus si considera utilizzato se risulta effettivamente necessario al raggiungimento dei requisiti. La quota di bonus non utilizzata nell’anno accademico in cui è stato richiesto può essere usufruita in quelli successivi soltanto per la parte residua (*es. se si richiede il bonus per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico, pari a 5 CFU, e se ne utilizzano soltanto 3 CFU, per i successivi anni lo studente potrà utilizzare soltanto la quota residua pari a 2 CFU*).
8. I requisiti di merito per l’accesso al beneficio richiesti allo studente iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale sono i seguenti:
 - a) per il secondo anno, n. 30 CFU entro il 10 agosto 2019;
 - b) per l’ultimo semestre, n. 80 CFU entro il 10 agosto 2019.
9. Per il conseguimento del requisito di merito di cui al precedente comma lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel precedente corso di laurea (*ad es. se nella carriera del corso di laurea il bonus non è mai stato richiesto, lo studente ha ancora a disposizione per la laurea magistrale 15 crediti di bonus*).
10. In caso di trasferimento da altro Ateneo, passaggio interno di corso o opzione, sono validi solo i CFU riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio.
11. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU derivanti da:
 - esami/tirocini riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività, anche sostenute prima dell’immatricolazione, per le quali si sia ottenuto un esonero in carriera;
 - esami sostenuti come corsi singoli precedenti all’immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
 - esami che non sono stati sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).
12. Per lo studente iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione agli anni successivi previsti dai rispettivi ordinamenti didattici.
13. Per lo studente iscritto agli anni successivi al primo dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale la graduatoria è definita sulla base del merito individuato secondo il numero dei CFU e la media dello studente rapportata al numero dei CFU previsti ai sensi dei precedenti commi 5 e 8 ed alla media di riferimento. La media di riferimento è data dalla media dei voti ottenuti dagli studenti negli stessi esami e nello stesso anno accademico dello studente candidato. L’indice di merito (I) è dato dalla differenza tra il numero dei CFU dello studente (CS) ed il numero di CFU minimo richiesto per l’accesso (CR) cui si somma la differenza tra la media voti dello studente (MS) e la media voti di riferimento (MR) moltiplicata per un coefficiente ponderale (P) diverso per ciascun corso di laurea, inversamente proporzionale alla differenza tra 30 e la media del corso di laurea. L’indice di merito è dunque calcolato secondo la seguente formula: $I = (CS - CR) + P * (MS - MR)$.
14. Non sono presi in considerazione, al fine del calcolo del merito, il numero delle annualità, il numero dei CFU e gli anni di iscrizione presso Università non italiane, antecedenti l’anno di prima immatricolazione presso una Università italiana autorizzata a rilasciare titoli aventi valore legale.
15. Per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status “part time” e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuto “full time”, ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui ai precedenti commi, due anni accademici frequentati con lo status di “part-time” vengono conteggiati come un anno “full-time”; il singolo anno accademico frequentato con lo status di “part-time” verrà comunque considerato come un anno “full-time”.

Art. 9 - Formazione delle graduatorie

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 7 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, la definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici per l’anno accademico 2019/2020 avverrà con le seguenti modalità:
 - a) per gli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea sarà approvata un’unica graduatoria degli idonei con pubblicazione entro il 31 ottobre 2019, senza alcuna differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell’I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Agli studenti non comunitari presenti in tale graduatoria è destinato (quale limite massimo) il 5% delle risorse complessivamente riservate a tale graduatoria;
 - b) per gli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea magistrale sarà approvata una graduatoria, con pubblicazione entro il 24 gennaio 2020, senza alcuna differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell’I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;

- c) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale, saranno approvate graduatorie di merito, con riferimento ai criteri di cui al precedente articolo 8, con pubblicazione entro il 31 ottobre 2019, sulla base di metodologie che tengono conto del numero di CFU e delle votazioni conseguite, rendendo confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti;
 - d) per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (che non beneficiano della Borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013) sarà approvata una graduatoria, con pubblicazione entro il 31 ottobre 2019, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
2. E' fatto obbligo agli studenti di consultare le graduatorie alla pagina web di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio > Borse per il diritto allo studio.
3. Lo studente che riscontrerà anomalie alle graduatorie di cui al precedente comma 1, pubblicate entro il 31 ottobre 2019, dovrà compilare e trasmettere la "*segnalazione di rilievo*", presente alla pagina web di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio > Borse per il diritto allo studio, **entro il 15 novembre 2019** (o entro il 7 febbraio 2020 solo per gli studenti iscritti per la prima volta ad un corso di laurea magistrale). Non saranno prese in considerazione le segnalazioni che perverranno oltre il suddetto termine.

Art. 10 - Modalità di pagamento della Borsa

1. La parte monetaria della Borsa di studio è erogata in due rate semestrali di pari importo.
2. La prima rata semestrale della Borsa di studio è erogata allo studente beneficiario entro e non oltre il 31 dicembre 2019 salvo per lo studente iscritto per la prima volta ad un corso di laurea magistrale per il quale il termine è posticipato al 28 febbraio 2020.
3. Dalla prima rata è detratta, se prevista, la quota alloggio, pari a Euro 1.500,00 (articolo 6 comma 9).
4. Allo studente iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale, allo studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca, la seconda rata della Borsa di studio è erogata entro e non oltre il 30 giugno 2020.
5. Allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di laurea e di laurea magistrale, la seconda rata della borsa è corrisposta entro il 30 settembre 2020, se risulteranno conseguiti, alla data del 10 agosto 2020, almeno n. 20 CFU. Per il conseguimento di tale requisito di merito non può essere utilizzato il bonus di cui al precedente articolo 8 comma 6.
6. L'erogazione delle rate della Borsa di studio avverrà, entro i termini indicati ai precedenti commi 4 e 5, **unicamente mediante accredito sulla CartaConto Ca' Foscari**.
7. Lo studente, iscritto ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, che presenta la domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione della Borsa di studio, **è tenuto obbligatoriamente ad attivare la CartaConto Ca' Foscari**, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La CartaConto Ca' Foscari sarà utilizzata come unica modalità di accredito delle rate dell'eventuale Borsa di studio assegnata e del rimborso della rata versata per l'iscrizione all'anno 2019/2020 (ad eccezione dell'imposta di bollo); la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere le somme spettanti.

Art. 11 - Revoca/decadenza della Borsa di studio e della relativa idoneità

1. La borsa, e la relativa idoneità, è revocata allo studente iscritto per la prima volta ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale il quale, entro il 30 novembre 2020, non abbia conseguito almeno n. 20 CFU, ritenuti validi per il corso di studio cui lo studente è iscritto ovvero, in alternativa, per il corso di studio cui si iscriverà nell'anno accademico 2020/2021, se diverso dal precedente. Per il conseguimento di tale requisito di merito non può essere utilizzato il bonus di cui al precedente articolo 8 comma 6.
2. In casi eccezionali, su domanda debitamente documentata, previo avallo della Regione del Veneto, il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca può essere differito sino al 28 febbraio 2021.
3. Lo studente che entro il 30 novembre 2020 non abbia conseguito i CFU richiesti dal precedente comma 1, dovrà procedere anche al pagamento delle tasse e dei contributi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.
4. Lo studente borsista ed idoneo non beneficiario che non abbia maturato, entro il termine del 10 agosto 2020, il diritto a percepire la seconda rata della Borsa di studio, e che non sia stato sottoposto a revoca del beneficio, dovrà procedere al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico 2019/2020 nella misura del 50% di quanto previsto dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.
5. Lo studente iscritto ai corsi di laurea e di laurea magistrale subisce la revoca della Borsa di studio e della relativa idoneità, oltre che nel caso descritto al precedente comma 1, anche se:
 - a) si ritiri dal corso degli studi durante l'anno accademico 2019/2020;
 - b) si trasferisca ad altro Ateneo nel corso dell'anno accademico 2019/2020.

Per i casi menzionati al presente comma lo studente dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la sua decisione al Settore Diritto allo Studio e Disabilità, che provvederà a indicare gli importi dovuti a seguito della revoca della borsa e le modalità di restituzione degli stessi.

6. La borsa è revocata allo studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca che si ritiri dal corso degli studi durante l'anno accademico 2019/2020.
7. Decade dal godimento della Borsa di studio conseguita per l'anno accademico 2019/2020 il beneficiario che si laurei nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2018/2019 (febbraio-aprile 2020). In questo caso lo studente dovrà restituire, prima della data di conseguimento del titolo, gli importi precedentemente percepiti.
8. In caso di revoca o decadenza del beneficio lo studente è tenuto a restituire l'importo monetario della Borsa di studio e la somma corrispondente al valore dei servizi di ristorazione e/o alloggio, garantiti dall'ESU di Venezia, goduti dall'interessato nel corso dell'anno, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Università.
Lo studente, sottoposto a revoca o decadenza del beneficio, dovrà procedere al pagamento delle tasse e dei contributi, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.

Art. 12 - Integrazione e benefici per la mobilità internazionale

1. Gli studenti idonei non assegnatari ed i beneficiari di Borsa di studio nell'anno accademico 2019/2020, che partecipino a programmi di mobilità internazionale nel corso del medesimo anno accademico, iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale ed ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della Borsa di studio di cui al D.M. 45/2013, possono beneficiare subordinatamente alla disponibilità di risorse, per una sola volta per ciascun corso, di contributi per la mobilità internazionale.
2. Per mobilità internazionale si intende il programma "Erasmus+ per studio Europa" e il programma "Overseas" di scambi Culturali Internazionali extra-Ue.
3. Un contributo potrà essere previsto, subordinatamente alla disponibilità di risorse economiche e secondo il criterio di priorità riportato al successivo comma, anche allo studente che non abbia richiesto, seppure in possesso delle condizioni di merito per il conseguimento dell'idoneità, la Borsa di studio a causa di condizioni economiche del nucleo familiare superiori a quelle previste per la Borsa di studio; è necessario che lo studente trasmetta la Richiesta agevolazioni e che non sia in possesso di condizioni economiche superiori al 40% di quelle previste dall'articolo 7 commi 9 e 10 del presente bando (I.S.E.E. di Euro 32.912,29 e I.S.P.E. di Euro 50.706,08).
4. L'integrazione è assegnata, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, agli studenti di cui ai precedenti commi 1 e 3, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) studenti vincitori della Borsa di studio nell'anno accademico 2019/2020, in ragione della posizione di graduatoria;
 - b) studenti idonei ma non beneficiari di Borsa di studio nell'anno accademico 2019/2020, in ragione della posizione di graduatoria;
 - c) studenti che non abbiano presentato la domanda di Borsa di studio, in possesso nell'anno accademico 2019/2020 dei requisiti di merito di cui al precedente articolo 8 e dei requisiti relativi alla condizione economica non eccedenti i valori indicati al comma 3 del presente articolo, in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E.

Gli assegnatari della suddetta integrazione saranno contattati dal Settore Diritto allo Studio e Disabilità.

5. Condizione essenziale per il contributo, di cui ai commi precedenti, è che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di convalida di CFU nel corso di studi a cui lo studente è iscritto a Ca' Foscari. In alternativa, dovrà essere prodotta, alla conclusione del periodo all'estero, una dichiarazione del relatore o tutore di tesi che attesti che nel periodo di studio all'estero, lo studente ha conseguito gli obiettivi previsti finalizzati alla prova conclusiva. In difetto di tale condizione, il contributo sarà revocato e gli importi indebitamente erogati dovranno essere restituiti.
6. L'integrazione regionale per gli studenti di cui al comma 1 sarà pari a Euro 500,00 mensili, e verrà assegnata per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi. Dall'importo dell'integrazione attribuita sarà dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
7. In aggiunta all'integrazione di cui al comma precedente vi sarà il rimborso regionale delle spese di viaggio andata e ritorno sino a Euro 100,00 per i Paesi Europei e sino a Euro 500,00 per i Paesi Extraeuropei. Si intendono "Paesi Europei" i paesi dello spazio geografico europeo con esclusione della Turchia e della Russia.
8. L'integrazione regionale prevista per gli studenti di cui al comma 3, sarà pari a Euro 125,00 mensili, e verrà assegnata per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi.
9. Il pagamento sarà erogato in due rate. La prima rata pari al 70% dell'importo sarà erogata entro il 30 giugno 2020; la rata finale relativa all'eventuale importo residuo e alle spese di viaggio di andata e ritorno per gli importi previsti dal comma 7 del presente articolo, sarà erogata entro 50 giorni dal termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma e previa produzione delle relative pezze giustificative al Settore Diritto allo Studio e Disabilità.
10. Nel caso di mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma (ad esempio il mancato sostenimento di esami o di attività formative concordate con il responsabile locale dello scambio), la rata iniziale assegnata allo studente di cui al comma precedente, dovrà essere restituita dallo stesso all'Ateneo entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Settore Diritto allo Studio e Disabilità.

Art. 13 - Studenti stranieri e italiani residenti all'estero

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'I.S.E.E.E., calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'ISEE/ISPE parificato come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale. Le modalità operative di calcolo dell'I.S.E.E.E. sono indicate all'indirizzo www.unive.it/tasse > Come presentare l'ISEE.
2. Lo studente non appartenente all'Unione Europea accede, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 articolo 46, comma 5.
3. Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5 del D.P.R. n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale dello studente non appartenente all'Unione Europea è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'articolo 4 ("Disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno") del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

4. Ai fini dell'accesso al beneficio, lo studente non appartenente all'Unione Europea è considerato fuori sede, indipendentemente dalla sede della propria residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello stesso risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede lo studente deve prendere alloggio a titolo oneroso nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede, per un periodo non inferiore a dieci mesi con riferimento all'anno accademico 2019/2020; qualora lo studente prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.
5. Per lo studente proveniente dai Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 11 giugno 2019 la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

In alternativa, nel caso di studente iscritto ad una Università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università.

Per lo studente che si iscriva al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la certificazione che lo stesso non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane: in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 11 del presente testo. Tale studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità indicate nel precedente articolo 7.

6. Ai fini della valutazione della condizione economica, per lo studente riconosciuto quale rifugiato politico ed apolide si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 7.

Art. 14 - Studenti con disabilità

1. L'Ateneo tramite il Settore Diritto allo Studio e Disabilità fornisce agli studenti con disabilità ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché a quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità. Gli interventi sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte di alcuno.
2. Per lo studente disabile con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N.), pari o superiore al 66%, che sia iscritto ai corsi di laurea, la durata di concessione dei benefici di cui all'articolo 3 è:
 - a) 9 semestri per i corsi di laurea;
 - b) 7 semestri per i corsi di laurea magistrale.

3. Allo studente con disabilità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 comma 5 del presente bando che subordinano l'erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di un certo numero di CFU entro il 10 agosto 2020 nonché le disposizioni sulla revoca della Borsa di studio di cui al precedente articolo 11.
4. Il requisito di merito per l'accesso ai benefici richiesti allo studente con disabilità, iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, è:
 - a) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 80%, n. 20 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
 - b) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%, n. 15 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
 - c) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 80%, n. 64 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%, n. 48 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 80%, n. 108 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - f) per il primo anno fuori corso per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%, n. 81 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
 - g) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% ed il 80%, n. 144 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - h) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%, n. 108 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
5. Per il conseguimento del requisito di merito di cui al precedente comma 4 lo studente disabile con invalidità pari o superiore al 66% potrà utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un bonus con le medesime modalità previste dall'articolo 8 comma 6:
 - a) n. 4 CFU per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico per invalidità compresa tra il 66% ed il 80%;
 - b) n. 3 CFU per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;
 - c) n. 9 CFU per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico per invalidità compresa tra il 66% ed il 80%;
 - d) n. 7 CFU per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;
 - e) n. 12 CFU per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi per invalidità compresa tra il 66% ed il 80%;
 - f) n. 9 CFU per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%.
6. La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico in cui è stato richiesto può essere usufruita in quelli successivi soltanto per la parte residua.
7. Il requisito di merito per l'accesso al beneficio richiesto allo studente con disabilità, iscritto agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale, è:
 - a) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 80%, n. 24 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%, n. 18 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 80%, n. 64 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%, n. 48 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% ed il 80%, n. 96 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - f) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%, n. 72 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
8. Tali limiti sono incrementati di un numero di CFU pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

9. Per il conseguimento del requisito di merito di cui ai precedenti commi, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel precedente corso di laurea.
10. Allo studente con disabilità vincitore della Borsa di studio per l'anno accademico 2019/2020 potrà essere assegnata, subordinatamente alla disponibilità di risorse economiche, un'integrazione del beneficio entro i limiti del valore del doppio della borsa percepita.

Art. 15 - Studenti part-time

1. Lo studente al quale viene attribuito dall'Ateneo lo status di studente part-time, ai sensi delle disposizioni amministrative pubblicate alla pagina web www.unive.it/part-time, può concorrere all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 3 per la seguente durata:
 - a) se iscritto ai corsi di laurea, per un periodo di 7 anni (quattordici semestri), a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - b) se iscritto ai corsi di laurea magistrale per un periodo di 5 anni (dieci semestri) a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui ai successivi commi 7 e 8, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time".

2. Il beneficio è concesso con le stesse modalità indicate all'articolo 3 del presente bando.
3. Il termine previsto per concorrere alle Borse di studio è il medesimo previsto dal precedente articolo 4.
4. Per poter concorrere alla Borsa di studio lo studente part-time deve presentare apposita domanda e risultare iscritto all'Università per l'anno accademico 2019/2020, con le stesse modalità indicate al precedente articolo 4.
5. Per lo studente part-time, gli importi massimi della Borsa di studio sono i seguenti:
 - a) studenti fuori sede: 2.618,75 Euro;
 - b) studenti pendolari: 1.445,25 Euro;
 - c) studenti in sede: 988,75 Euro.

Al suddetto studente la Borsa di studio verrà corrisposta interamente in denaro, e qualora usufruisca del servizio di ristorazione fornito dall'ESU di Venezia, verrà applicata la tariffa di 5,70 Euro per pasto.

Agli importi di cui alle lettere a), b) e c) si applicano le modalità di riduzione dell'importo della Borsa di studio in relazione alla condizione economica previste dall'articolo 6, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a Euro 550,00 per lo studente fuori sede e pendolare. Gli importi delle borse di studio assegnate allo studente iscritto al settimo anno di un corso di laurea o al quinto anno di un corso di laurea magistrale non subiranno riduzioni.

6. Lo studente part-time risultato idoneo e/o beneficiario della Borsa di studio sarà esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico 2019/2020.
7. Il requisito di merito per l'accesso al beneficio richiesto allo studente part-time iscritto ad anni successivi al primo per i corsi di laurea è il seguente:
 - a) per il secondo anno, n. 12 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b) per il terzo anno, n. 25 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il quarto anno, n. 60 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il quinto anno, n. 80 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e) per il sesto anno, n. 110 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - f) per il settimo anno, n. 135 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
8. Il requisito di merito per l'accesso al beneficio richiesto allo studente part-time iscritto ad anni successivi al primo per i corsi di laurea magistrale è il seguente:
 - a) per il secondo anno, n. 15 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - b) per il terzo anno, n. 30 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il quarto anno, n. 60 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il quinto anno, n. 80 CFU entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
9. Per il raggiungimento dei requisiti di merito non è previsto l'utilizzo del bonus, di cui al precedente articolo 8.
10. Le condizioni economiche e patrimoniali dello studente part-time sono individuate con i medesimi criteri previsti al precedente articolo 7.
11. Lo studente vincitore di borsa di studio come iscritto part-time per l'anno accademico 2019/2020 che perda per il medesimo anno lo status, diventando full time, mantiene l'importo di borsa originariamente spettante.

12. Allo studente part-time iscritto ad anni successivi al primo la seconda rata della Borsa di studio è erogata entro e non oltre il 30 giugno 2020. La restituzione delle tasse e dei contributi pagati in prima rata (con esclusione dell'imposta di bollo) avviene d'ufficio entro il 31 luglio 2020.
Allo studente part-time iscritto per la prima volta la seconda rata della borsa è corrisposta entro il 30 settembre 2020 se risulteranno conseguiti almeno n. 10 CFU alla data del 10 agosto 2020. La restituzione delle tasse e dei contributi pagati in prima rata (con esclusione dell'imposta di bollo) avviene d'ufficio entro il 31 luglio 2020.
13. La borsa è revocata allo studente part-time iscritto per la prima volta il quale, entro il 30 novembre 2020, non abbia conseguito almeno n. 10 CFU, riconosciuti nel corso di studio cui lo stesso è iscritto ovvero, in alternativa, nel corso di studio cui si iscriverà nell'anno accademico 2020/2021, se diverso dal precedente.
Restano confermati gli altri motivi di revoca già menzionati al precedente articolo 11.

Art. 16 - Dichiarazioni: rettifiche e verifiche

1. La domanda per l'accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'Ateneo ha l'obbligo di controllare la veridicità della autocertificazione prodotta dallo studente con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 20% degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.
3. Nell'espletamento di tali controlli l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
4. I controlli e le verifiche sulla veridicità della autocertificazione dello studente possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione del beneficio e con l'ausilio della Guardia di Finanza alla quale l'Ateneo trasmette le dichiarazioni per gli approfondimenti spettivi di competenza.
5. Effettuate le opportune verifiche amministrative e fiscali, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è applicata, anche nel caso di errori materiali o di modesta entità, la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito. Resta fermo quanto previsto in materia dalla normativa vigente in campo nazionale. In particolare si richiamano gli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, il Codice Penale e l'articolo 10 del D.Lgs. n. 68/2012 che recita: "*chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato*".
6. Lo studente assegnatario di una Borsa di studio di importo ridotto di cui all'articolo 6, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, potrà presentare idonea dichiarazione, entro il 31 marzo 2020, per ottenere un aumento dell'importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.
7. Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione al Settore Diritto allo Studio e Disabilità di qualsiasi evento si verifichi, successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione o della revoca della Borsa di studio.

Art. 17 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il direttore dell'Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio, dott.ssa Francesca Magni.

Art. 18 - Riferimenti per informazioni

Per informazioni inerenti al presente bando rivolgersi al Settore Diritto allo Studio e Disabilità (c/o palazzo Ca' Foscari – Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia) dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio tramite:

- tel. +39 041 234 7575 (Call center "Servizi agli studenti")
- fax +39 041 234 7579
- segnalazione al www.unive.it/aiutostudenti
- accesso allo sportello su appuntamento, da prenotare on line all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/10590>, nel seguente orario di apertura: martedì, venerdì: 9.30 - 12.30 ; mercoledì: 9.30 - 12.30 e 14.30 - 16.30

Art. 19 - Riferimenti normativi

Statuto di Ateneo Decreto del Rettore n. 750 dell'8 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
L.R. 18 giugno 1996, n. 15
L.R. 7 aprile 1998, n. 8
L. 21 dicembre 1999, n. 508
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

D.P.C.M. 9 aprile 2001
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270
D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014
D.M. 29 marzo 2019, n. 288
D.M. 5 aprile 2019, n. 316
Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 761 del 4 giugno 2019
D.M. 11 giugno 2019
Convenzione in atto con la Regione Veneto

Venezia, 05/07/2019

f.to Il Dirigente dell'Area
Didattica e Servizi agli Studenti
dott.ssa Francesca Magni

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).